

OGGETTO: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO AL VIA DAL 1 MARZO 2022

Gentili Clienti,

Vi ricordiamo che a far data dal 1° gennaio 2022 potrete fare domanda per ottenere l'**assegno unico e universale per figli a carico** che entra in vigore dal 01 marzo 2022 e sostituisce fra l'altro le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e gli assegni familiari.

È questo il nuovo ed innovativo beneficio economico, attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo parametrato sulla base della condizione economica del nucleo familiare identificata dall'ISEE.

Restano invece invariate e continuano a non necessitare di richiesta ad hoc le vecchie detrazioni previste in caso di figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni.

Vi informiamo che i commercialisti NON sono intermediari abilitati ad effettuare la suddetta domanda per Vostro conto e pertanto Vi invitiamo a rivolgervi eventualmente agli istituti di Patronato (che sono deputati a questo), anche per ottenere il calcolo del vostro ISEE

Vi alleghiamo, per conoscenza e maggiori informazioni, un dossier esplicativo della materia, pur suggerendovi ancora una volta di rivolgervi per tutto quanto ad un Patronato.

Cordiali saluti

Bo, 13/01/2022



ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO AL VIA DAL 1° MARZO 2022

(D.Lgs 230/2021)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Dal 1° marzo 2022, infatti, entra in vigore l'assegno unico e universale per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

A riguardo, con il Messaggio n. 4748/2021 l'INPS ha reso noto il rilascio dell'apposita procedura informatica e fornito le prime indicazioni a riguardo.

Novità

La Legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, ovvero il beneficio economico volto a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, soprattutto femminile.

Gli aggettivi con i quali l'assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

- unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
- universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

Secondo le iniziali intenzioni del Governo, l'assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, tuttavia la sua partenza è stata rinviata al 2022.

Caratteristiche dell'assegno unico e universale

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo identificata dall'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159/2013; nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli art. da 2 a 6 e 9 del citato decreto.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al DPCM n. 159/2013. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR (neutralità fiscale ex art.8, D.Lgs n. 230/2021).

Soggetti beneficiari

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto, l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; – svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Requisiti

L'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importi mensili

I criteri per la determinazione dell'assegno sono disciplinati dall'art. 4 del decreto in esame.

Figlio minorenne

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Figlio maggiorenne

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Caratteristiche del nucleo e maggiorazioni dell'assegno

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell'importo dell'assegno unico, come indicato all'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021. Nel caso di assenza di ISEE e di accertamento del nucleo di riferimento sulla base dei dati autodichiarati in domanda, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 dell'art. 4 del D.Lgs n. 230/2021.

Figlio successivo al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. In particolare, tale importo:

- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per i livelli superiori a 40.000 l'importo rimane costante.

Figlio disabile

In caso di figlio con disabilità.

Minorenne	Maggiorenne	
	fino al 21° anno	oltre il 21° anno
<p>Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione degli importi di cui ai co. 1 e 3, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, • a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e • a 85 euro mensili in caso di disabilità media. 	<p>Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo di cui al co. 2 pari a 80 euro mensili.</p>	<p>Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; • si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori, secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Giovani madri

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi in caso di figlio minorenni o secondo figlio, pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, che:

- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori, secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Quattro o più figli

È riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Maggiorazione transitoria per le prime tre annualità

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, l'art.5 del D.Lgs n. 230/2021 introduce per le prime tre annualità una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del DL n. 69/1988, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (la sussistenza di questa seconda condizione è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta; il controllo successivo dell'autodichiarazione spetta all'INPS, il quale, in caso di dichiarazione mendace, procede alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente).

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

Componente familiare	Componente fiscale
<p>Per componente familiare si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della tabella A allegata al D.Lgs n. 230/2021;• O per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della tabella B allegata al D.Lgs n. 230/2021.	<p>Per componente fiscale si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della tabella C allegata al D.Lgs n. 230/2021, per ciascun genitore;• negli altri casi, l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della tabella D (non allegata al D.Lgs n. 230/2021, come pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30/12/2021).

La maggiorazione mensile spetta a decorrere dal 1° marzo 2022:

- per l'intero, nell'anno 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

A decorrere dal 1° marzo 2025, la maggiorazione non spetta.

Esempi di importi mensili, in euro, per figlio spettanti in base all'ISEE

Legenda: • f: figlio, • d: figlio disabile • m: madre.

ISEE	Importi assegno			Maggiorazioni			Maggiorazioni disabilità				
	età f<18	età 18<f>21	età d>21	Dal 3° figlio in poi	Entrambi genitori lavoratori	età m<21	Nucleo con 4 o più figli	età d<18 non auto sufficiente	età d<18 disabilità grave	età d<18 disabilità media	età 18<d>21
Fino a 15.000	175	85	85	85	30	20	100	105	95	85	80
20.000	150	73	73	71	24						
25.000	125	61	61	57	18						
30.000	100	49	49	43	12						
35.000	75	37	37	29	6						
Da 40.000	50	25	25	10	0						

In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "Da 40.000".

Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La stessa, è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l'indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni, in possesso delle condizioni di cui all' art.2, possono presentare la domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori, con le medesime modalità, e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

La domanda telematica può essere presentata

- dal portale web dell'INPS, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID, di una Carta di identità elettronica 3.0 o di una Carta Nazionale dei Servizi;
- tramite Contact Center Integrato
- mediante gli Istituti di Patronato.

Decorrenza dell'assegno

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Erogazione dell'assegno unico

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta - anche successiva - in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si precisa che l'assegno è riconosciuto:

- in caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- in caso di nomina di un tutore/affidatario, nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore possono essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS; la modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

L'erogazione avviene mediante:

- accredito su IBAN ovvero
- bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

L'INPS, interviene per fornire chiarimenti; in particolare, l'Istituto precisa che l'assegno viene erogato dall'Istituto stesso attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA; gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante nei confronti del beneficiario della prestazione presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del DL n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;
- liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;

- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. In questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia.

In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area SEPA il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.

Attraverso una FAQ pubblicata il 30 dicembre 2021, l'INPS ha specificato che per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo.

Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Compatibilità con altre prestazioni sociali

Altre misure regionali, provinciali, degli enti locali

L'assegno unico è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Reddito di cittadinanza

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Abrogazioni e modificazioni

In conseguenza dell'introduzione dell'assegno unico e universale sono abrogate le seguenti misure:

Abrogazioni	
Decorrenza	Misura
1° Gennaio 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Premio alla nascita o per l'adozione del minore • Fondo di sostegno alla natalità
1° Marzo 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori • Assegno al nucleo familiare ai nuclei familiari con figli e orfanelli

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Modifiche art. 12 TUIR

Alcune importanti modifiche all'art. 12 TUIR sono relative alle detrazioni per figli a carico. In particolare, le stesse

- sono riconosciute "normalmente" per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- da marzo 2022, trovano applicazione esclusivamente per i figli di età pari o superiore ai 21 anni.

In generale, dal mese di marzo 2022 non sono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre non sono più riconosciute le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni.

Informativa ai dipendenti

Il 31 dicembre 2021 l'INPS, congiuntamente con l'Agenzia delle Entrate, ha predisposto due informative di dettaglio relative all'assegno unico e universale e ha invitato le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.

In particolare, l'informativa per i sostituti d'imposta mira a

- consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.

INPS e Agenzia delle Entrate, infatti, invitano i datori di lavoro ad informare tutti i dipendenti relativamente alla disciplina dell'assegno unico e universale di cui al D.Lgs n. 230/2021 (caratteristiche, importi e maggiorazioni, tempi e modalità di presentazione delle domande, contenuto della domanda, erogazione, abrogazioni e modificazioni, proroga delle misure temporanee). In particolare i lavoratori vanno avvisati che:

- al fine di poter percepire l'assegno unico e universale già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - è necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande dal mese di gennaio;
- è possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, solo dal 1° gennaio 2022.

Link alle informative

INPS

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Prestazioni_e_servizi/Assegno_Unico_Univ/Informativa_Asegno_Unico_Universale_lavoratori_dipendenti_e_autonomi.pdf

Agenzia delle Entrate

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4079125/Informativa+AUU+dipendenti+e+autonomi.pdf/b388d817-d3eb-ffcb-2ae1-a1dbb3478d97>